

STATUTO

PREAMBOLO:

L'Ente è disciplinato dalle leggi vigenti e dal presente statuto e succede agli Istituti Riuniti di Ricovero di Gualdo Tadino che erano stati istituiti in forza del Decreto Reale 12 Aprile 1939.

Negli II.RR.RR. di Gualdo Tadino, in forza dell'indicato Decreto erano state raggruppate, oltre all'Ospedale Civico, le seguenti Opere Pie:

1. ASILO INFANTILE
2. OSPIZIO CRONICI

L'Ente quindi succede anche alle indicate I.P.A.B.

La presenza di queste istituzioni a carattere caritativo-assistenziale in Gualdo Tadino (PG) testimonia l'alto grado di civiltà dei cittadini gualdesi, la disponibilità e sensibilità da loro dimostrate nel creare istituzioni finalizzate alla tutela delle classi sociali più deboli e bisognose poiché nessuna altra istituzione pubblica provvedeva ad esse.

All'atto della creazione del nuovo Ente che succede alle sopra indicate opere pie corre l'obbligo che si dia memoria, in questa sede, anche se per brevi cenni, della loro origine e fini :

O.P. ASILO INFANTILE

Nacque dalla fusione delle due OO.PP. S. Agostino e S. Niccolò, sulla base della delibera del Consiglio comunale del 16 dicembre 1867 ed aveva per scopo il ricovero gratuito dei bambini poveri di ambo i sessi con età compresa tra i tre e sei anni, di educarli ed avviarli alle scuole elementari.

Fu eretto in Ente morale con R.D. 11 Giugno 1868.

O.P. OSPIZIO CRONICI

Fu creato con deliberazione del Consiglio comunale dell'8 Febbraio 1868, confermata dalla nota prefettizia del 28 Febbraio 1869, previa soppressione di otto dei nove Monti Frumentari presenti nel territorio.

Fu eretto in Ente morale con R.D. 21 Luglio 1869 ed aveva per scopo il ricovero e il mantenimento di vecchi poveri inabili al lavoro o affetti da malattie croniche.

Di conseguenza il nuovo Ente si costituisce quale erede di una tradizione antica, nobile e di alto livello e si propone di custodire e continuare i fini per cui le due Opere Pie furono fondate.

SOMMARIO DELL'ARTICOLATO:

- 1) Denominazione;
- 2) Sede;
- 3) Scopi;
- 4) Mezzi finanziari;
- 5) Organi;
- 6) Consiglio di Amministrazione;
- 7) Compiti del Consiglio di Amministrazione;
- 8) Presidente;
- 9) Vice Presidente;
- 10) Collegio per il controllo della gestione;
- 11) Comitato partecipativo;

- 12) Amministrazione e Contabilità;
- 13) Modifiche statutarie;
- 14) Norma transitoria;
- 15) Norme finali.

ARTICOLO 1

(Denominazione)

1. L'Ente, persona giuridica di diritto pubblico, assume la denominazione di **“Ente di Assistenza e Servizi alla Persona – E.A.S.P. –“**

ARTICOLO 2

(Sede)

1. La sede dell'Ente è in Gualdo Tadino (PG), Via S. Marzio n.4, in immobile di proprietà.

ARTICOLO 3

(Scopi)

1. L'Ente persegue fini socio- assistenziali collegati alla comunità del territorio. In questo quadro l'Ente si propone di mantenere e valorizzare il patrimonio che ha ereditato dalle Opere Pie, dalla cui fusione, l'Ente medesimo è nato ed indirizza la sua attività al perseguimento dei fini sotto indicati:
 1. Prestare soccorso agli anziani e comunque agli inabili al lavoro proficuo, che versino in stato di bisogno e che non abbiano famigliari o altri soggetti tenuti per legge al loro mantenimento, dando la precedenza, nell'ordine, a quelli nati o residenti in Gualdo Tadino, a quelli nati o residenti nel territorio extra urbano di Gualdo Tadino, a quelli residenti da oltre dieci anni nel Comune, attraverso:
 - a) Il loro ricovero ed il mantenimento, rispetto ai bisogni materiali e morali nei locali dell'Ente;
 - b) L'assistenza economica, temporanea o permanente, a domicilio per coloro che pur trovandosi in stato di bisogno, non versino in condizioni tali da richiederne il ricovero;
 2. Accogliere e custodire gratuitamente, nei limiti delle rendite a ciò annualmente destinate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, bambini bisognosi del Comune di Gualdo Tadino, in età compresa tra i tre ed i sei anni, ed assicurare loro una corretta educazione fisica, morale ed intellettuale, per quanto consentito dalla loro tenera età.
Possono essere ammessi anche bambini non bisognosi, verso il pagamento di una retta che stabilirà annualmente il Consiglio di Amministrazione, in ogni caso salvaguardando per gli assistiti, senza alcuna distinzione, la dignità ed i diritti di ciascuno di loro.

ARTICOLO 4

(Mezzi finanziari)

1. L'Ente attua gli scopi di cui all'articolo precedente con le rendite del suo patrimonio immobiliare con eventuali contributi di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, con le rette derivanti dalle sue attività assistenziali, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.
2. Il patrimonio può essere incrementato con acquisti, lasciti, donazioni, contributi e con altri atti di liberalità di persone fisiche e di persone giuridiche pubbliche e private.

ARTICOLO 5

(Organi)

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Vice presidente;
 - d) Il Collegio per il controllo della gestione
 - e) Il Comitato partecipativo

ARTICOLO 6

(Consiglio di Amministrazione)

1. L'Ente è amministrato dal Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da quattro componenti nominati dal Comune di Gualdo Tadino.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e tutti i suoi Membri sono rieleggibili limitatamente ad un identico periodo.
3. Non possono far parte del Consiglio, parenti o affini di altri Consiglieri entro il secondo grado.
4. I Membri del Consiglio di amministrazione nominati in sostituzione od in surrogazione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere in carica i loro predecessori.
5. Decadono dall'ufficio coloro che non partecipano senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive o che intrattengono rapporti economici con l'Ente.
6. Il Consiglio di Amministrazione, viene convocato dal Presidente ogni qualvolta le esigenze lo impongano ovvero quando la convocazione venga richiesta da almeno tre Consiglieri.
7. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno tre giorni prima della riunione anche con mezzi telematici, informatici o via fax e deve contenere specifiche indicazioni sugli oggetti da trattare nel corso della seduta.
8. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.
9. Le deliberazioni sono adottate, su proposta del Presidente, per alzata di mano, salvo quelle concernenti persone che devono essere adottate a scrutinio segreto.
10. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti il cui numero comunque non può essere inferiore a tre.
11. A parità di voti la proposta si intende respinta.
12. Di ogni decisione è redatto, a cura del personale dipendente a ciò incaricato, apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti all'adunanza.

ARTICOLO 7

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione :
 - a) Provvede a tutti gli affari relativi all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente;
 - b) Promuove tutte le attività relative all'incremento del patrimonio,
 - c) Provvede a tutte le opere necessarie per la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
 - d) Promuove tutte le iniziative che ritiene possano rientrare negli scopi dell'Ente;
 - e) Assicura il regolare andamento dell'Ente e dei suoi uffici;
 - f) Approva i bilanci annuali preventivi e i rendiconti della gestione;

- g) Adotta i regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Ente;
- h) Conferisce ai suoi componenti e/o a terze persone incarichi per disimpegnare particolari compiti o per assolvere a specifiche necessità correlate al soddisfacimento delle esigenze istituzionali;
- i) Provvede alla nomina del personale dipendente;
- j) Ha facoltà di attribuire ad uno o più componenti del Consiglio la cura di sovrintendere a determinati settori dell'attività dell'Ente;
- k) Adotta i provvedimenti suggeriti dal Comitato partecipativo;
- l) Ha facoltà di separare la gestione del patrimonio da quella dei servizi e , per conseguire tale fine, ha facoltà di costituire e/o partecipare alla costituzione e gestione di persone giuridiche pubbliche o private;
- m) Nomina il Collegio per il controllo della gestione;
- n) Adotta tutti i provvedimenti non attribuiti dal presente statuto ad altri organi.

ARTICOLO 8

(Presidente)

1. Il Presidente è nominato dal Comune di Gualdo Tadino ed ha la legale rappresentanza dell'Ente.
2. Il Presidente :
 - a) Adotta, in caso di motivata urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio con l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso nella sua prima successiva seduta al fine di ottenerne la ratifica; la riunione nella quale viene discusso il provvedimento presidenziale da ratificare deve essere convocata entro dieci giorni decorrenti dalla data di adozione dell'atto da parte del Presidente;
 - b) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
 - c) Vigila sul regolare andamento degli uffici e dei servizi ed ha l'obbligo di riferire al Consiglio su ogni eventuale anormalità e di assumere, se del caso, i provvedimenti di cui alla lettera a);
 - d) Cura la completa osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle discipline che comunque interessino l'Amministrazione nonché delle leggi e dei regolamenti Statali e Regionali;
 - e) Dà corso, per quanto di sua competenza, agli atti di programmazione Nazionale, Regionale e Locale;
 - f) Ha facoltà di delegare la rappresentanza legale dell'Ente, in parte e per singoli individuati atti, ad uno od a più componenti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9

(Vice presidente)

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo seno, nella sua prima riunione.
2. Esercita le attribuzioni proprie del Presidente nei casi in cui questi sia assente od impedito.
3. Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente si prolunghino per oltre due mesi, spetta al Vice Presidente di informarne il Comune di Gualdo Tadino per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei.

ARTICOLO 10

(Collegio per il controllo della gestione)

1. Presso l'Ente funziona un Collegio per il controllo della gestione, nominato dal Consiglio di Amministrazione e costituito da :
 - Presidente, iscritto nel ruolo dei Revisori dei Conti;
 - Vice Presidente, Ragioniere;
 - Membro, munito di diploma di Scuola Media Superiore, -Segretario;
2. Il controllo della gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
3. Il Collegio del controllo di gestione resta in carica per la durata di anni cinque.

ARTICOLO 11

(Comitato Partecipativo)

1. Presso l'Ente funziona un Comitato Partecipativo che ha lo scopo di :
 - dare il proprio parere su ogni forma organizzativa, sulla qualità delle prestazioni e sui servizi;
 - gestire il fondo di solidarietà iscritto all'apposito capitolo del Bilancio dell'Ente per far fronte alle necessità degli assistiti e rendere migliore la vita relazionale e fisica.
 2. Il fondo di solidarietà è costituito da proventi vari, quali oblazioni e contributi finalizzati. L'organizzazione è improntata su criteri di trasparenza dell'azione amministrativa.
 3. Il Comitato partecipativo è composto da:
 - n.3 Membri rappresentanti degli Ospiti;
 - n.3 Membri rappresentanti dei familiari degli Ospiti;
 - n.3 Membri rappresentanti del Personale;
 - n.3 Membri rappresentanti le maggiori Organizzazioni Sindacali dei Pensionati;
- Il Presidente e il Vice presidente saranno scelti a mezzo di votazione tra i Membri eletti;
Il Comitato dura in carica cinque anni;
In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci;

ARTICOLO 12

(Amministrazione e Contabilità)

1. Nell'esercizio di tale funzione il Consiglio deve orientare tutte le sue scelte in modo tale che vengano garantite nella più ampia misura possibile di trasparenza, l'efficienza, l'economicità e la semplificazione delle sue azioni e delle sue attività.
2. Speciali atti regolamentari dovranno essere assunti per :
 - La utilizzazione di procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;
 - Disciplinare l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo e per individuare le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione;
 - Disciplinare le modalità di formazione e di approvazione dei conti consuntivi;
 - Sancire l'obbligo della tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
 - Sancire l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;
 - Disciplinare i servizi di esazione e di cassa;

ARTICOLO 13
(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche allo statuto devono essere apportate con deliberazione adottata all' unanimità dal Consiglio di amministrazione e, prima che vengano rese operative, devono seguire l'iter previsto dalla legislazione regionale concernente le modifiche statutarie delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e debbono conseguire le approvazioni prescritte dall'ordinamento vigente.

ARTICOLO 14
(Norma transitoria)

1. Il Consiglio di Amministrazione degli Istituti Riuniti di Ricovero di Gualdo Tadino, insediatosi in data 29 Maggio 2002, amministrerà il costituendo nuovo Ente e rimarrà in carica fino alla fine del mandato che terminerà il 29 Maggio 2006.
2. Fino a nuove determinazioni conseguenti al riordino delle IPAB, il nuovo Ente farà propria la Pianta organica vigente presso gli Istituti Riuniti di Ricovero .
3. Il personale attualmente in servizio di ruolo presso gli Istituti Riuniti di Ricovero, verrà automaticamente assorbito dal nuovo Ente, il quale subentrerà agli Istituti stessi anche nei procedimenti concorsuali in atto.

ARTICOLO 15
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno i principi generali dell'ordinamento e la normativa dettata dalle leggi Statali e Regionali in quanto applicabili.